

Edizione di giovedì 20 settembre 2018

IVA

Detrazione Iva collegata alla ricezione della fattura elettronica
di Sandro Cerato

DICHIARAZIONI

L'opzione per il consolidato nel quadro OP del modello Redditi SC 2018
di Luca Mambrin

IVA

Limiti applicativi della non imponibilità Iva per le triangolazioni UE
di Marco Peirolo

RISCOSSIONE

Cartella nulla in caso di mancata allegazione dell'atto richiamato
di Angelo Ginex

IVA

Conservazione delle fatture elettroniche
di EVOLUTION

IVA

Detrazione Iva collegata alla ricezione della fattura elettronica

di Sandro Cerato

L'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva nasce contemporaneamente all'esigibilità del tributo ma può essere concretamente eseguito solo con la **ricezione del documento**.

Tale principio è applicabile a prescindere dalla tipologia di fattura (cartacea o elettronica), poiché le regole contenute nell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#) sono principi generali del sistema dell'imposta sul valore aggiunto.

In questo periodo, tra i tanti temi caldi riguardanti la **fattura elettronica**, la cui obbligatorietà è prevista a partire dal prossimo **1° gennaio 2019**, uno riguarda il **momento a partire dal quale è esercitabile il diritto alla detrazione**.

Secondo quanto stabilito dal **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018**, nel caso di esito positivo, il **momento di ricezione della fattura elettronica** coincide con la data in cui il Sistema di Interscambio consegna il documento al soggetto destinatario (o è resa disponibile a seconda delle modalità di ricezione), ovvero con la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente soggetto Iva (diverso dai minimi e forfettari) qualora il Sdi non sia riuscito a recapitare il documento e lo abbia messo a disposizione nell'area riservata fatture e corrispettivi.

E' del tutto evidente che, tenendo conto dei tempi tecnici richiesti dal processo di formazione, controllo ed invio del file, **la fattura sarà ricevuta dal destinatario qualche giorno successivo rispetto a quello in cui il cedente o prestatore procede all'invio della fattura stessa**.

E' quindi naturale che vi sarà uno **scollamento temporale tra emissione e ricezione della fattura elettronica**, a differenza di quanto accade nell'attuale sistema "cartaceo" in cui è invece possibile che vi sia assoluta coincidenza tra la data di emissione del documento e il momento di ricezione dello stesso da parte del destinatario (si pensi ad una fattura consegnata a mano o inviata in allegato ad una mail).

Nel corso del recente incontro tra il Consiglio Nazionale dei dotti commercialisti e l'Agenzia delle Entrate è stato confermato che la **nascita del diritto alla detrazione coincide con la data di ricezione della fattura** e non con la data inserita nel documento (che necessariamente sarà anteriore come detto), con la conseguenza che per le **fatture datate a fine mese, ricevute dal destinatario i primi giorni del mese successivo**:

- il **debito Iva** nasce in capo al cedente nel **mese di emissione del documento**,

- mentre il **diritto alla detrazione** (pur nascendo il mese precedente) può essere esercitato solamente a partire dal **mese successivo** (quello di ricezione).

L'Agenzia delle Entrate, nel corso dell'incontro con i dotti commercialisti, ha annunciato che a breve sarà emanata una circolare in tema di **fattura elettronica**, e si auspica che in tale sede ci si ricordi del dettato dell'articolo 1 D.P.R. 100/1998, secondo cui la liquidazione periodica dell'Iva avviene sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso il soggetto passivo e per i quali il diritto alla detrazione avviene nello stesso mese (inteso come quello di competenza della liquidazione).

Ciò porterebbe a concludere che per una fattura elettronica nel cui campo data è stato inserito il giorno **31 gennaio 2019**, e che il cessionario/committente riceve in data **6 febbraio 2019**, il diritto alla detrazione sorge in tale momento e, tenendo conto del citato articolo 1 D.P.R. 100/1998, potrebbe essere esercitato già nella liquidazione periodica relativa al mese di gennaio in quanto il documento è in possesso "telematico" prima del giorno **16 febbraio**, ed è come tale idoneo all'esercizio del diritto alla detrazione.

Tale conclusione, tra l'altro, consentirebbe una **perfetta sincronia temporale** tra **esigibilità del debito** in capo al cedente/prestatore e **detrazione dell'Iva** da parte del cessionario/committente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >



DICHIARAZIONI

L'opzione per il consolidato nel quadro OP del modello Redditi SC 2018

di Luca Mambrin

L'istituto del **consolidato fiscale**, disciplinato dagli articoli [da 117 a 129 Tuir](#), permette alle società che appartengono al medesimo gruppo di determinare il proprio **reddito complessivo** senza procedere alla liquidazione dell'imposta, ma trasferendolo, per la tassazione, alla **società consolidante** che a tal fine deve predisporre la dichiarazione del gruppo determinando **un'unica base imponibile**, in modo da poter eventualmente compensare nell'esercizio utili di una società partecipante al gruppo con le perdite di altre società.

Possono optare per il **regime del consolidato**:

- le **società e gli enti di cui all'[articolo 73, comma 1, lett. a\) e b\), Tuir](#)** per i quali sussiste **il rapporto di controllo**, con ciascuna società consolidata, come definito dall'[articolo 117 Tuir](#) e dall'[articolo 1 D.M. 09.06.2004](#);
- solo in **qualità di consolidanti**, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'[articolo 73, comma 1, lett. d\), Tuir](#), a condizione:
 1. di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un **accordo per evitare la doppia imposizione**;
 2. di **esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa**, come definita dall'[articolo 55 Tuir](#), mediante una **stabile organizzazione**.

Nell'ambito del modello **Redditi SC 2018** la **sezione II del quadro OP** va compilata dalla **consolidante** per comunicare:

- **l'esercizio** dell'opzione per la tassazione di gruppo;
- **la revoca** dell'opzione per la tassazione di gruppo.

Per il **consolidato nazionale** al termine del **triennio** l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata ([articolo 117, comma 3, Tuir](#)) mentre per il **consolidato mondiale** al termine del **quinquennio** l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il **successivo triennio** a meno che non sia revocata ([articolo 132, comma 3, Tuir](#)).

La comunicazione va effettuata dalla consolidante all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel **periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o**

revocare o confermare la predetta opzione ([articolo 119, comma 1, lett. d\), Tuir](#)).

Inoltre, la **sezione II del quadro OP** va compilata dalla consolidante per comunicare la modifica del criterio utilizzato, ai sensi dell'[articolo 124, comma 4, Tuir](#), per l'eventuale attribuzione delle **perdite residue** alle società che le hanno prodotte (in caso di **interruzione anticipata** della tassazione di gruppo o di **revoca** dell'opzione). Tale comunicazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende **rinnovare l'opzione** (rinnovo tacito).

Qualora nell'ambito del gruppo **ricorrano simultaneamente le suddette ipotesi**, nella sezione vanno evidenziati i diversi casi per i quali è effettuata la comunicazione, indicando, altresì, **tutti i soggetti partecipanti al consolidato**.

Se l'opzione è esercitata per il gruppo di imprese **consolidate residenti**, va barrata la casella **“Consolidato nazionale”**,

Consolidato
nazionale

mentre nell'ipotesi in cui la comunicazione è presentata per il gruppo di imprese **consolidate non residenti**, va barrata la casella **“Consolidato mondiale”**.

Consolidato
Mondiale

Infine, nelle ipotesi di concorso tra **consolidato nazionale** e **consolidato mondiale** vanno barrate entrambe le caselle.

La società o ente controllante che opta per il regime deve indicare nella casella **“Interpello”** uno dei seguenti codici:

Interpello

- “1”, nel caso in cui non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dall'[articolo 132, comma 3, Tuir](#);
- “2”, nel caso in cui avendo presentato la predetta istanza, non abbia ricevuto risposta positiva.

Nei righi da **OP6** a **OP10** devono essere riportati i **dati relativi alla società consolidata**, indicando:

Codice fiscale	Denominazione o ragione sociale								
OP6									
Tipo comunicazione	3	Esercizio sociale	4	Operazioni straordinarie	5	Acconto separato	6	Attribuzione perdite	7

- nella **colonna 1** il codice fiscale e nella **colonna 2** la denominazione o la ragione sociale del soggetto consolidato;
- nella **colonna 3** (“*Tipo comunicazione*”) il **tipo di comunicazione** relativa a ciascuna società consolidata. Pertanto, nella casella va inserito il codice:
 1. **esercizio** dell’opzione per la tassazione di gruppo;
 2. **revoca** dell’opzione per la tassazione di gruppo;
 3. **conferma** della tassazione di gruppo;
 4. **modifica** del criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue,
- nella **colonna 4** (“*Esercizio sociale*”), con riferimento al periodo di tre anni di durata dell’opzione ([articolo 117, comma 3, Tuir](#)) l'**esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione**. Nella casella va inserito il codice:
 1. *primo periodo*;
 2. *secondo periodo*;
 3. *terzo periodo*.

In caso di **operazioni straordinarie** che **non determinano l’interruzione della tassazione di gruppo**, il nuovo assetto organizzativo va evidenziato in occasione del **rinnovo dell’opzione**.

In particolare va barrata la **colonna 5** (“*Operazioni straordinarie*”) qualora si tratti di nuova società risultante dall’operazione, e vanno compilate anche la **colonna 3** “*Tipo comunicazione*” e la **colonna 4** “*Esercizio sociale*” riportando, rispettivamente, il codice relativo al tipo di comunicazione effettuata (ad esempio: 2 per la revoca dell’opzione; 3 per la conferma della tassazione di gruppo) nonché l’esercizio sociale di riferimento.

Infine:

- nella **colonna 6** (“*Acconto separato*”), qualora il versamento dell’aconto sia stato effettuato in modo separato, va **indicato il codice 1**, altrimenti il **codice 2**;
- nella **colonna 7** (“*Attribuzione perdite*”), al fine di indicare il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle **perdite fiscali** residue nelle ipotesi di **interruzione anticipata** della tassazione di gruppo ([articolo 5 D.M. 09.06.2004](#)), va inserito il codice:
 1. attribuzione alla società o ente consolidante;
 2. attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;
 3. attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Limiti applicativi della non imponibilità Iva per le triangolazioni UE

di Marco Peirolo

Nelle **triangolazioni intraunionali “esterne”** intervengono tre soggetti identificati ai fini Iva in tre diversi Stati membri dell’Unione europea. A fronte di un **unico trasferimento fisico dei beni** (dal primo cedente al cliente del promotore della triangolazione), si verifica un duplice trasferimento di proprietà, vale a dire dal primo cedente al promotore della triangolazione e da quest’ultimo al proprio cliente

In pratica, il bene è ceduto da un soggetto passivo A, identificato ai fini Iva nello **Stato membro 1**, ad un soggetto passivo B, identificato ai fini Iva nello **Stato membro 2**, che, a propria volta, cede il medesimo bene ad un soggetto passivo C, identificato ai fini Iva nello **Stato membro 3**. Il bene viene **spedito o trasportato direttamente** dallo Stato membro 1 allo Stato membro 3.

L’**obiettivo perseguito** dal legislatore unionale è quello di esentare dall’Iva il soggetto passivo B per l’acquisto intraunionale effettuato nello Stato membro 3, cioè di destinazione del bene e, di conseguenza, di **dispensarlo dall’obbligo di identificazione** ai fini Iva in tale Stato membro, incommodo al **soggetto passivo C** l’**obbligo di assolvere** l’imposta relativa alla cessione effettuata nel medesimo Stato membro dal soggetto passivo B.

In via generale, le **triangolazioni intraunionali “esterne”** sono **non imponibili ai fini Iva sia per il primo cedente che per il promotore** della triangolazione, in quanto assoggettate ad imposta in capo al destinatario finale dei beni.

Nella normativa italiana, tali operazioni sono disciplinate:

- dall’[articolo 38, comma 7, D.L. 331/1993](#), secondo cui l’Iva non è dovuta per l’acquisto intraunionale nel territorio dello Stato, da parte del soggetto passivo di altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e trasportati o spediti in Italia a propri cessionari, soggetti passivi, designati per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione. In buona sostanza, l’Iva è assolta dal **soggetto passivo italiano, destinatario finale dei beni**, a condizione che **in fattura sia espressamente designato come debitore della relativa imposta** ([risoluzione 47/E/1995](#));
- dall’[articolo 40, comma 2, D.L. 331/1993](#), secondo cui si considera comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’**acquisto intraunionale** di beni trasportati o spediti in altro Stato membro se:

1. i beni stessi risultano ivi oggetto di **successiva cessione ad un soggetto passivo**;
2. il **cessionario risulta designato come debitore della relativa imposta**;
 - dall'[articolo 44, comma 2, lett. a\), D.L. 331/1993](#), secondo cui l'Iva è dovuta, per le cessioni di cui al citato [articolo 38, comma 7, D.L. 331/1993](#), dal **cessionario italiano**, soggetto passivo, designato come debitore della relativa imposta.

Dal quadro normativo di cui sopra si desume che la **legislazione nazionale** disciplina le triangolazioni in cui il **soggetto passivo italiano** interviene in qualità di **destinatario finale dei beni**, ovvero di promotore della triangolazione.

In particolare:

- nella prima ipotesi, l'Iva è dovuta dal soggetto passivo italiano se è stato **designato al pagamento dell'imposta** da parte del proprio fornitore;
- nella seconda ipotesi, l'acquisto intraunionale **non è soggetto a Iva in Italia** alla duplice condizione che:
 1. i beni siano **trasportati o spediti** direttamente dallo Stato membro del fornitore allo Stato membro del cliente del soggetto passivo italiano;
 2. il soggetto passivo italiano **designi** in fattura il proprio cliente come debitore della relativa imposta.

Recentemente, il regime impositivo delle **triangolazioni intraunionali “esterne”** è stato affrontato dalla **Corte di giustizia** nelle **sentenze relative alle cause C-386/16 del 26 luglio 2017 (Toridas) e C-580/16 del 19 aprile 2018 (Firma Hans Bühler)**.

Il caso riguardante la **causa C-386/16** è quello di una **società lituana** che cede i beni ad una **società estone** con consegna in Lituana, quindi con clausola “franco partenza”. A sua volta, la società **acquirente cede** i beni ai propri clienti, identificati ai fini Iva in altri Stati membri, organizzando il relativo trasporto “a destino”.

La **società lituana**, dopo la cessione, custodisce i beni in attesa del loro trasporto nello Stato UE di destinazione finale, che deve avvenire entro 30 giorni.

Nella descritta situazione, in cui il primo cedente assume la veste di depositario dei beni, la Corte ha affermato che la corrispondente cessione è imponibile, con **esenzione limitata alla seconda cessione**, alla quale è riconducibile il **trasporto intraunionale** organizzato dalla società estone. Affinché anche la prima cessione sia esente, l'operazione complessivamente posta in essere deve nascere **su impulso del destinatario finale** dei beni e non, come nel caso risolto dai giudici di Lussemburgo, **su impulso del soggetto intermedio** che si rivolge al proprio fornitore prima di avere individuato il cliente al quale rivendere i beni nel frattempo acquistati.

Anche se la Corte non l'ha specificato, va da sé che laddove la prima cessione sia imponibile,

l'effetto interruttivo che si verifica nella vendita “a catena” implica che il soggetto intermedio debba identificarsi ai fini Iva nello Stato membro di partenza dei beni per porre in essere la cessione intracomunitaria.

Nel caso riguardante la **causa C-580/16**, una società stabilita in **Germania**, ma identificata ai fini Iva in Austria, ha acquistato un bene da un fornitore tedesco per poi rivenderlo al proprio cliente stabilito nella Repubblica ceca, con trasporto diretto del bene in tale ultimo Stato membro da parte del fornitore tedesco.

La norma oggetto di interpretazione è l'[articolo 141, lett. c\), Direttiva 2006/112/CE](#), che ai fini dell'applicazione della semplificazione prevista per la triangolazione intraunionale in capo all'operatore intermedio richiede che i beni acquistati da quest'ultimo “*siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale egli è identificato ai fini dell'Iva e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva*”.

Si è trattato, pertanto, di chiarire se sia di **ostacolo** all'applicazione della **semplificazione** prevista per le triangolazioni intraunionali “esterne” la circostanza che, in qualità di soggetto intermedio, sia intervenuto un soggetto che, benché nell'operazione abbia utilizzato il numero di identificazione aperto in uno Stato membro diverso da quello di partenza e di arrivo dei beni, **risulti stabilito e, quindi, identificato** nello Stato membro da cui i beni sono partiti a destinazione dello Stato membro del cliente finale.

Secondo la Corte, nella fattispecie esposta **si rientra nello schema della triangolazione intraunionale**, in quanto la condizione dell'[articolo 141, lett. c\), Direttiva 2006/112/CE](#), letta alla luce dell'**articolo 265** della stessa Direttiva e degli scopi perseguiti dal diritto dell'Unione, “*designa uno Stato membro diverso da quello in cui l'acquirente è identificato ai fini dell'Iva per lo specifico acquisto che realizza*”.

In definitiva, in caso di identificazione multipla del medesimo operatore, occorre considerare il **numero di partita Iva utilizzato per lo specifico acquisto intraunionale**, che non deve essere attribuito dallo Stato membro di partenza dei beni.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

RISCOSSIONE

Cartella nulla in caso di mancata allegazione dell'atto richiamato

di Angelo Ginex

In tema di riscossione, va dichiarata la **nullità per difetto di motivazione della cartella di pagamento** che faccia **rinvio ad un altro atto** costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, allorché tale atto **non sia stato previamente allegato e comunicato al contribuente**. È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 18224 dell'11.07.2018](#), conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La vicenda in esame trae origine dalla impugnazione di una cartella di pagamento per Irpef emessa sulla base di un controllo formale *ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973*, che veniva annullata dalla Commissione tributaria provinciale adita.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, confermando la pronuncia dei giudici di prime cure, statuiva che **la mancata allegazione della comunicazione di irregolarità indicata in cartella, non comunicata previamente al contribuente, inficiava la validità della motivazione della stessa**.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate presentava **ricorso per cassazione**, eccependo, tra gli altri motivi, la violazione dell'[articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#), in combinato disposto con l'[articolo 7 L. 212/2000](#) e l'[articolo 25 D.P.R. 602/1973](#), sulla base della considerazione per la quale **la precedente regolare notifica**, fatta al contribuente, **di altra comunicazione di irregolarità**, anche se diversa da quella indicata in cartella e mai posta a conoscenza della parte, **non avrebbe inficiato la motivazione dell'atto impugnato**.

Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la predetta contestazione, condividendo l'assunto dei giudici di merito secondo cui la cartella di pagamento impugnata risultava viziata dal **difetto di motivazione**, poiché, nell'indicare le ragioni della pretesa attraverso il richiamo ad una comunicazione di irregolarità, aveva fatto **rinvio ad un atto non allegato e non comunicato previamente al contribuente**.

In particolare, i giudici di piazza Cavour hanno osservato come, nell'enunciare il suddetto principio, la Commissione tributaria regionale della Puglia si sia pienamente uniformata al granitico insegnamento della Corte di Cassazione, la quale aveva già chiarito che: *"Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia però dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli*

puntualmente contestati, ricorrendo invece un'effettiva limitazione del diritto di difesa qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente“ (cfr., Cassazione, [ordinanza n. 9778 del 18.04.2017](#)).

Con particolare riferimento, invece, alla circostanza per la quale la motivazione dell'atto impugnato non risulterebbe inficiata per la **precedente regolare notifica di altra comunicazione di irregolarità**, il Supremo Consesso ha osservato come **tale prospettiva non sia affatto convincente**, se solo si consideri che, per stessa ammissione dell'Amministrazione finanziaria, in esito alla comunicazione ritualmente inviata, il contribuente aveva allegato documenti che avevano indotto l'Ufficio a ridurre l'originaria pretesa ipotizzata.

Dunque, tanto è sufficiente – hanno concluso i giudici di legittimità – per ritenere che **la mancata indicazione in cartella della seconda comunicazione di irregolarità abbia realmente inciso sul diritto di difesa** costituzionalmente sancito all'**articolo 24**, contenendo la stessa le ragioni poste a fondamento della cartella, non esternate nell'atto.

Sulla base di tali argomentazioni, in conclusione, la Suprema Corte ha **rigettato il prospettato motivo di impugnazione**, rinviando tuttavia ad altra sezione della competente Commissione tributaria regionale per aver accolto un diverso motivo di ricorso.

Seminario di specializzazione

LA NUOVA RISCOSSIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Conservazione delle fatture elettroniche

di **EVOLUTION**

Con il D.Lgs. 127/2015 è stata prevista la possibilità di utilizzare il Sistema di Interscambio, già in uso per la fattura elettronica PA, anche per la fatturazione elettronica tra soggetti privati.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le regole per la conservazione delle fatture elettroniche anche alla luce della circolare 13/E/2018.

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia **possono conservare elettronicamente**, ai sensi del **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014**, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute **attraverso il SdI**, utilizzando il **servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, conforme alle disposizioni del **D.P.C.M. 3 dicembre 2013**.

Per usufruire del servizio di conservazione l'operatore deve **aderire** preventivamente all'**accordo di servizio** pubblicato nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate. L'adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso **intermediari**, anche diversi da quelli individuati dall'[articolo 3 del D.P.R. 322/1998](#), appositamente **delegati** dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

Resta ferma la possibilità di **conservare le copie informatiche delle fatture elettroniche in formato pdf**, non essendo necessario restare fedeli al formato di trasmissione xml.

Pertanto, le imprese e i professionisti che adottano la **conservazione sostitutiva**, possono utilizzare tale sistema anche per le fatture elettroniche una volta convertite in **pdf**.

Vale, infatti, quanto previsto dall'[articolo 23-bis, comma 2, D.Lgs. 82/2005](#) (c.d. **Codice dell'amministrazione digitale**), in forza del quale "**le copie e gli estratti informatici del documento**

informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.

Considerato quindi che il **D.P.C.M. 03.12.2013** include il **formato pdf** tra quelli **idonei per la conservazione**, il contribuente può conservare la **copia delle fatture elettroniche in formato pdf**.

La **conferma ufficiale** in tal senso è arrivata con la pubblicazione della [circolare AdE 13/E/2018](#), secondo cui “*ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione”*.

Le fatture elettroniche, **diverse da quelle emesse per obbligo**, in caso di **mancata accettazione** da parte del destinatario, devono essere inviate anche in formato cartaceo o digitale (pdf). In tal caso il destinatario può **conservare le fatture in formato cartaceo**. È evidente che ciò può trovare applicazione fino a che l'obbligo della fattura elettronica diventi **generalizzato**.

Infine, nella [circolare AdE 13/E/2018](#) l'Agenzia ha altresì precisato che il **servizio gratuito di conservazione** messo a disposizione dall'Agenzia stessa, al quale è possibile accedere aderendo ad apposito **accordo di servizio** (mediante modalità *online*), non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d'imposta, consumatore o altro), ma riguarda **le fatture elettroniche in generale** e, dunque, **anche quelle emesse nei confronti della PA** e transitate tramite Sdl.

EVOlUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >